

ASL MILANO DUE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 2

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZIO IGIENE SANITA' PUBBLICA
UNITÀ OPERATIVA IGIENE DEGLI AMBIENTI CONFINATI E DEL CONTESTO URBANO
Sede di Melegnano (MI) via Maestri, 2 - 20077 tel. 02 98115344 - telefax 02 98115367

Prot. 55884/1773

data 18 SET 2007



Ill.mo Sig. Sindaco
per Comuni afferenti al
territorio della ASLMI2

Oggetto: PIANO REGIONALE AMIANTO LOMBARDIA (P.R.A.L.)

Come ormai ben noto la Regione Lombardia si è assegnata il lodevole obiettivo di eliminare l'amianto presente sul territorio regionale entro dieci anni attivando Asl, Comuni, Polizie Locali, Arpa, Imprese, Datori di lavoro, Proprietari di immobili, Amministratori di condominio, ecc.

Alla luce di quanto sopra detto, lo scopo della presente è chiedere alla S.V.I. di inserire un articolo sul Giornalino locale edito a cura della Amministrazione Comunale ed eventualmente anche sul sito web comunale, se esistenti, per illustrare correttamente ai cittadini la problematica e le incombenze legate alla presenza di amianto negli edifici con l'intento di offrire un valido servizio finalizzato a tutelare la salute di tutta la cittadinanza dai danni che tale materiale è in grado di sviluppare. Già alcuni Comuni hanno pubblicato materiale sull'argomento.

Detto articolo potrebbe avere i seguenti contenuti da adattare in funzione degli spazi editoriali disponibili:

L'amianto è un minerale formato da fibre che hanno la forma di aghetti sottilissimi molto resistenti. La dimensione è quella della polvere, quindi quasi invisibile.

Le fibre di amianto presenti nell'aria, durante la respirazione degli esseri viventi, hanno la capacità di entrare nei condotti nasali con l'aria inspirata e di superare le protezioni naturali (peli, muco, ecc.) poste a difesa degli organi respiratori. Dopodiché si conficcano, come se fossero delle piccole lance, nei tessuti polmonari e vi restano per decenni, in quanto gli stessi non hanno la capacità di liberarsene. La fibra conficcata ha la caratteristica di irritare persistentemente le pareti polmonari.

E' possibile che si sviluppi, tra le altre malattie, il Mesotelioma della pleura che è il tipico tumore da amianto, dopo 15-20 anni o anche dopo 40 anni o più.

L'amianto può essere presente in molteplici manufatti condominiali tra cui: il tetto, la caldaia e le tubazioni dell'impianto termico, il cavedio dell'ascensore, le cisterne, le condotte di allontanamento acque di pioggia, le canne fumarie e di esalazione, le coibentazioni termiche ed acustiche, ecc.

Essenzialmente per tutelare la salute dei lavoratori/cittadini che vivono a contatto con questo materiale, ma anche per adempiere ad alcune norme, i proprietari/amministratori di condominio/datori di lavoro, ecc devono attivarsi autonomamente per verificare se esiste amianto, sia in matrice compatta che friabile, in qualsiasi manufatto degli edifici di pertinenza.

Nella ipotesi che tale materiale venga rinvenuto, questi soggetti devono:

1. Compilare i dati relativi alla presenza ed alla localizzazione dell'amianto mediante il modello NA/1 - Notifica Presenza di Amianto in Strutture o Luoghi - previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale N° VIII/001526 avente per oggetto: "Approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia di cui alla Legge Regionale 29.09.2003 n. 17" (PRAL). E' opportuno precisare che detto modello va compilato anche nel caso in cui il condominio abbia già deciso una imminente rimozione.
- 2.a) Nel caso di tetti in eternit applicare lo "Algoritmo per la valutazione dello stato di coperture in cemento amianto tipo eternit posate in esterno" previsto dalla D.G.R. n. VII/1439 del 4 ottobre 2000 recentemente aggiornato dalla Regione Lombardia con protocollo H1.2006.0037229 del 07/08/2006.
- 2.b) Per valutare invece il rischio amianto presente in altri manufatti del condominio esistono vari metodi a discrezione della Figura Responsabile descritta in seguito. Uno dei più utilizzati è il Versar adottato dall'E.P.A.

Dalla applicazione dell'algoritmo, oppure del metodo Versar o altri metodi scaturiscono almeno tre possibilità:

- L'amianto è in buone condizioni, non emette fibra pericolosa per gli abitanti e pertanto non è necessario rimuoverlo, ma occorre provvedere a quanto previsto al successivo punto 3;
- L'amianto è in condizioni tali che risulta necessario, per tutelare gli abitanti dell'edificio, procedere ad incapsulamento, oppure è consentito non incapsulare a condizione che venga assunto impegno scritto alla rimozione entro 5 anni. In ogni caso è necessario provvedere a quanto previsto al successivo punto 3;
- L'amianto è in condizioni tali da dover essere rimosso. Vuol dire che vi è una emissione di fibra contenente amianto che può essere respirata con gravi danni per gli occupanti dell'edificio. Provvedere rapidamente alla rimozione.

3. Applicare il D. M. 6 settembre 1994 art. 4 che prevede tra l'altro di:

- ✓ designare una Figura Responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- ✓ tenere una idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione di tali materiali;
- ✓ garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi, ed in occasione di qualsiasi evento che possa causare manomissioni dei materiali contenenti amianto;
- ✓ mettere in atto un programma di controllo e manutenzione;
- ✓ etc. etc.

ASL

La documentazione suddetta va sottoscritta da personale qualificato quale ad esempio Tecnico con patentino regionale per l'amianto, Responsabile di servizio prevenzione e protezione, Ingegnere civile, Architetto, Geometra, e consegnata ad Asl e Comune ove è situato l'edificio in questione.

E' opportuno infine ricordare che la Legge 27 marzo 1992 n° 257 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 2582,28 ad Euro 5164,57 (da 5 milioni a 10 milioni di Lire) per l'inosservanza degli obblighi di informazione alla ASL relativamente ai materiali contenenti amianto in matrice friabile probabilmente estendibile ai materiali in matrice compatta come

previsto dalla Legge Regionale 29 settembre 2003 n° 17.

Si comunica inoltre che alcuni comuni, con l'intento di sensibilizzare i proprietari/datori di lavoro di capannoni industriali agli obblighi previsti dalle norme per tutelare i lavoratori ed i cittadini con abitazioni che confinano con luoghi di lavoro, hanno stilato un volantino con contenuto analogo all'articolo appena esposto, ed hanno provveduto ad inserirlo nella casella delle lettere di ciascuna attività produttiva presente sul territorio comunale. Sarebbe opportuno imitare tale comportamento.

Si prega di segnalare le iniziative intraprese ai referenti delle Aree oppure allo scrivente al seguente indirizzo mail: Dominici.Piergiorgio@aslmi2.it anche trasmettendo una copia di quanto pubblicato sull'argomento.

Si comunica, infine, che per chiarimenti sono a disposizione, oltre al sottoscritto, in funzione del territorio in cui è ubicato l'edificio che contiene amianto:

- per Comuni afferenti all'Area di Melegnano:
l'arch. Rizzo tel. 02-98115368 - fax 02-98115367
mail: Rizzo.Antonino@aslmi2.it
riceve il pubblico il mercoledì mattina anche telefonicamente
- per Comuni afferenti alla Area di Melzo :
il geom. Denti tel. 02-98114818 ed
mail: Denti.Stefano@aslmi2.it
il p.i. Passoni tel. 02-98114819 - fax. 02-92654804
mail : Passoni.Danilo@aslmi2.it
ricevono il pubblico il mercoledì pomeriggio anche telefonicamente
- per Comuni afferenti alla Area di Rozzano:
il geom. Basile tel. 02-98116010 - fax 02-82456003
mail: Basile.Giuseppe@aslmi2.it
riceve il pubblico il mercoledì mattina anche telefonicamente

Distinti Saluti

Il Responsabile della u.o.I.A.C.C.U.
Ing. Piergiorgio Dominici

